

SENTENZA LA COMMISSIONE TRIBUTARIA HA CONDANNATO L'AGENZIA DELLE DOGANE

Tasse sulla benzina agricola avvisi annullati per due annualità

● Sono nulli gli avvisi di pagamento dell'Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba) per gli anni 2008 e 2009 emessi nel 2014 dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Lecce. Così ha deciso la Commissione tributaria provinciale di Lecce (Seconda sezione, presidente Alfredo Lamorgese, relatore Domanico Di Mattina).

Un imprenditore della provincia di Lecce, difeso dal tributarista patrocinante in Cassazione Maurizio Villani, si è vista accogliere il ricorso contro due accertamenti inviati nel 2014 dall'Agenzia. La Cpt ha accolto diversi motivi del ricorso. La cartella inviata secondo il giudice ha violato la legge sulle

«Informazioni del contribuente» (articolo 5 della legge 212/2000). La legge regionale sull'Irba, inoltre, è stata approvata il 31 dicembre 2007 e pubblicata lo stesso giorno per consentire la sua entrata in vigore dal giorno dopo. Secondo il giudice questo iter dimostrerebbe «l'ambiguità del tributo. Dimostrata altresì dalla volontà altalenante della Regione Puglia di rinunciare al tributo, come è avvenuto nel 2009 o di reinventarlo». Inoltre l'Agenzia non ha dimostrato secondo il giudice



VIA RUBICHI La Commissione tributaria

che il soggetto passivo individuato dalla legge fosse il contribuente in oggetto. Infine sono state accolte altre due contestazioni: la disparità di trattamento tra i contribuenti che esercitano la stessa attività e la tardività delle richieste dell'Agenzia delle dogane (termine quadriennale). Per questi motivi la Commissione ha condannato l'Agenzia delle Dogane a pagare le spese di giudizio in 4mila euro per ciascun anno di contribuzione: 8.000 euro in tutto.